

XXVI^a TORNATA

MERCOLEDI 12 GIUGNO 1929 - Anno VII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

| | | |
|---|----------|---|
| Congedi | Pag. 604 | |
| Disegni di legge (Approvazione di): | | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati » | 608 | l'abitato di San Fratello, in provincia di Messina fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato » 612 (Discussione di): « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » 612 |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale » | 609 | Oratore: CHIMIENTI, <i>relatore</i> 612 (Presentazione di) 604, 605 (Svolgimento di una proposta di) 605 |
| Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche » | 610 | Oratori: GAROFALO 605 MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i> 607 VALENZANI 607 |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci » ; | | Relazioni (Presentazione di) 604, 608 |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 » | 611 | Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . 617 |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della divisione speciale di polizia della Capitale » | 611 | |
| « Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radio-telegrafiche e radiotelefoniche » | 612 | |
| « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione del- | | |

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti: il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, delle corporazioni e dei lavori pubblici; i ministri dell'economia nazionale e delle comunicazioni; i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, per la marina, per le colonie e per la Presidenza del Consiglio.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Ancona per giorni 1; Beria d'Argentina per giorni 20; Bernocchi per giorni 7; Bistolfi per giorni 20; Borghese per giorni 8; Borletti per giorni 6; Bouvier per giorni 30; Broccardi per giorni 5; Cagni per giorni 10; Casati per giorni 15; Celesia per giorni 2; Ciccotti per giorni 8; Colosimo per giorni 10; Corbino per giorni 5; Del Pezzo per giorni 20; Fradeletto per giorni 30; Giampietro per giorni 10; Giannattasio per giorni 10; Grandi per giorni 5; Guidi-Ignazio per giorni 6; Larussa per giorni 4; Loria per giorni 15; Marcello per giorni 2; Montuori per giorni 15; Nasini per giorni 5; Nicaastro per giorni 4; Pascale per giorni 20; Raimondi per giorni 8; Rattone per giorni 8; Rava per giorni 4; Rossi Baldo per giorni 20; Rossini per giorni 4; Scherillo per giorni 10; Strampelli per giorni 1; Tamassia per giorni 15; Tamborino per giorni 20; Vitelli per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono concessi.

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali.

Provvedimenti pel risanamento igienico della zona Astagno in Ancona.

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Biscaretti Guido, Conti, Gabbi, Morpurgo, Pi-

ronti, Valvassori-Peroni e Lissia a recarsi alla tribuna per presentare delle relazioni.

BISCARETTI GUIDO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 494, che modifica l'art. 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, sulla giurisdizione civile dei comandanti di porto ».

CONTI. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

GABBI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di sanità ».

MORPURGO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sistemazione della posizione di taluni funzionari delle cessate Camere di commercio ».

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge sul Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello ».

VALVASSORI-PERONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1929, n. 761, recante proroga del termine concesso al comune di Milano col Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale ».

LISSIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione della sovvenzione di esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Biscaretti Guido, Conti, Gabbi, Morpurgo, Pironti, Valvassori-Peroni e Lissia della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Valvassori-Peroni di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge trasmessi dal Presidente della Camera dei deputati.

VALVASSORI-PERONI, segretario, legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del lavoro;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1928, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabili alle specialità medicinali.

PRESIDENTE. Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori: Amero d'Aste, Garofalo, Libertini e Marcello.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente proposta di legge

dei senatori Amero d'Aste, Garofalo, Libertini e Marcello: « Modificazione dell'articolo 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riforma delle disposizioni sull'affrancazione dei canoni, censi e altre prestazioni perpetue ».

Ha facoltà di parlare l'on. Garofalo per svolgere questa proposta di legge.

GAROFALO. Onorevoli colleghi, la proposta di legge, testè annunciata dall'onorevole Presidente, era stata già presentata nella precedente legislatura. Non si tratta però di una pura e semplice riproduzione di quella proposta, ma di una rinnovazione della medesima con qualche modificazione. Quella non poté passare in discussione al Senato perchè, mentre si trovava dinanzi all'Ufficio centrale, fu chiusa la sessione: e quindi essa decadde, come tanti altri progetti di legge.

Ho detto che la proposta odierna non è la riproduzione precisa di quella antica, ma una rinnovazione con alcune modificazioni. Di queste la principale consiste in una riduzione dell'aumento del canone o del prezzo di affrancazione già prima fissato. Questo aumento viene ora ridotto a proporzioni molto tenui. Si domanda soltanto che superi di una metà quello che era stato convenuto.

Quali i motivi di questa proposta? Sono motivi di equità. Essi furono già esposti dall'on. Calisse quando fu fatto il primo aumento del canone con la legge dell'11 giugno 1925, n. 998. Coteste ragioni sono tali da chiudere qualunque discussione in proposito. Mi permetta il Senato di ripetere le dichiarazioni dell'onorevole senatore Calisse: « La utilità patrimoniale — egli scriveva — che il creditore della convenuta prestazione credeva di essersi assicurata, ed a cui egli aveva subordinato le proprie disposizioni, è venuta in parte a mancare; mentre l'altro contraente non soffre conseguenze dannose; anzi, dall'aumento dei prezzi può avere, con la vendita dei prodotti del fondo, un guadagno che non aveva sperato. Perciò la concessione di un compenso in aumento del prezzo di affrancazione delle prestazioni dovute in denaro, è giustificata da ragioni di manifesta equità ».

Il principio annunciato dall'on. Calisse fu ammesso; ma la conclusione non corrispose pienamente alle premesse, perchè l'aumento fu deliberato in una misura insufficiente.

Ora, con la riforma parziale che noi proponiamo alla legge 11 giugno 1925, si tratta di rendere meno stridente il contrasto tra la fortuna di alcuni *utilisti* e la miseria di alcuni *direttari*.

Diciamo una parola di questo contratto singolare di enfiteusi, che non è universalmente conosciuto, perchè in molte regioni è scarsamente applicato; esso si incontra più frequentemente nelle provincie napoletane e siciliane ed in una zona dell'Emilia, il Ferrarese. L'enfiteusi teoricamente significherebbe una proprietà che appartenga contemporaneamente a due persone: l'antico proprietario, che si chiama direttario, ed il proprietario nuovo, che si chiama utilista. È uno sdoppiamento della figura del proprietario: questo il concetto teorico; ma praticamente l'enfiteusi non ha questo valore: essa si assomiglia piuttosto ad un affitto che abbia il carattere speciale di essere perpetuo, con la cessione di ogni diritto inerente alla vera proprietà, ma con quello solo di fare riacquistare il dominio del fondo, nel caso di mancato pagamento del canone.

Ora è inutile che io dica come sia diversa la situazione degli antichi proprietari che hanno dato le loro terre in enfiteusi, da quella dei proprietari che invece le hanno date in affitto. È noto come tutti gli affitti rustici sono stati quadruplicati, e come tutte le altre prestazioni hanno avuto gli stessi sbalzi di tre, quattro ed anche cinque volte di più degli antichi prezzi.

Orbene, a proposito dell'enfiteusi, vi furono espressioni di compassione per i *poveri* coloni. Si è parlato di *poveri* coloni, ma si dimenticano i *ricchi* coloni, che sono molto più numerosi di quanto si creda. Ad ogni modo, anche la condizione attuale dei coloni è di molto preferibile a quella in cui si sarebbero trovati se, invece di avere avuto le terre in enfiteusi, le avessero prese in affitto, giacchè in tal caso essi pagherebbero dieci o venti volte di più di quello che pagano come *utilisti*.

L'aumento che noi proponiamo non è gravoso. Credo che sarebbe trovato equo e giusto anche dagli stessi *utilisti*. Non può trovarlo gravoso chi dalle terre ricava un utile tante volte maggiore di quello del tempo in cui fu fatta la convenzione.

Ho sentito che taluno ha accennato a possi-

bili turbamenti economici. Vi è chi si è allarmato di questo. Orbene, io osservo che quando, nel 1925, fu fatto l'aumento del canone, non vi fu alcun turbamento. Le cose procederebbero ancor oggi con la medesima calma e senza lamenti, se questa proposta di legge sarà accolta dal Senato. Molto maggiori furono tutti gli altri aumenti occorsi, fra i quali quelli imposti dallo Stato medesimo. Così, per esempio, le prestazioni per le derivazioni di acqua, che furono quadruplicate a vantaggio dell'Era-

E così furono triplicati o quadruplicati gli stipendi, le pensioni, gli assegni, ecc.

E simili aumenti furono ammessi per le pigioni delle case, per i canoni d'affitto dei fondi rustici. Noi ci limitiamo, invece, ad una sola metà del canone.

È bene anche avvertire che dalla proposta riforma nessun danno potrebbe ricadere sull'Era-

rario dello Stato. È vero che lo Stato ha dei canoni passivi in alcune amministrazioni, ma ne ha pure molti attivi, ed in maggior numero, in altre amministrazioni. Per esempio, il Fondo per il Culto ha moltissimi canoni attivi. Dai dati forniti a me dalla stessa amministrazione per il Culto, ho ricavato che le prestazioni passive non rappresentano che la cifra di 700,000 lire, mentre quella delle prestazioni attive supera i 4 milioni. La differenza è di circa 3 milioni e mezzo a favore dei canoni attivi. Vi sarebbe un vantaggio a pro dello Stato, di più di mezzo milione, contro una perdita eventuale, che si avrebbe in altre amministrazioni di 400 mila lire o poco più.

Signori senatori, noi crediamo che questa legge sarebbe equa e giusta, come ho detto sin dal principio; e che pertanto voi sarete favorevoli alla nostra proposta. E farete così una buona azione, sollevando molte famiglie dalla miseria in cui senza loro colpa sono cadute. Sarà questa una legge benefica. E noi siamo sicuri che, quando l'avrete esaminata, non vorrete respingerla.

Per ora noi chiediamo solamente che si apra l'adito ad una discussione serena ed imparziale.

PRESIDENTE. Come i colleghi sanno, a norma dell'art. 93 del Regolamento del Senato, in sede di svolgimento di una proposta di legge presentata da un senatore, può parlare un

solo senatore contro la presa in considerazione, e il proponente ha diritto di replicare.

VALENZANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENZANI. Non per venir meno alla cortese consuetudine di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che consente la presa in considerazione di qualunque proposta di legge non contraria allo Statuto od al buon costume, io ho domandato di parlare: ma soltanto per richiamare, fin da questo primo momento, tutta l'attenzione del Senato sulla importanza di questa proposta di legge, la quale tende ad assicurare un nuovo e, secondo me, ingiusto privilegio a favore di pochi e a danno di una moltitudine di umili ma autentici produttori.

Questa proposta è in evidente contrasto con tutto l'odierno movimento a favore dell'agricoltura, per la maggiore e più intensa produzione del nostro suolo, unica e vera fonte di ricchezza del nostro Paese.

Nella passata legislatura questa medesima proposta di legge, se pure oggi modificata in parte, di iniziativa degli stessi onorevoli colleghi proponenti, è debito di lealtà riconoscerlo, non giunse all'onore della pubblica discussione per merito del Governo, il quale a mezzo degli onorevoli ministri della giustizia e delle finanze, intervenuti, su mia richiesta, nell'Ufficio centrale, manifestò il suo dissenso. E non poteva essere altrimenti.

L'agricoltura italiana, gli agricoltori delle antiche provincie degli ex Stati pontifici, dell'ex Reame di Napoli dove vigeva quasi universalmente il contratto di enfiteusi, non possono sostenere questo nuovo aggravio che si verrebbe loro ad infliggere.

Nel 1925, cioè nel momento della maggiore svalutazione della lira, il Governo, per un senso di equità, consentì l'aumento di un quinto delle corrisposte dei canoni. Ma eravamo nel 1925! È possibile che oggi, a lira rivalutata, sia consentita a questi proprietari assenteisti di guadagnare un'altra quota di un altro quinto?

Perchè, onorevole collega Garofalo, quali sono queste famiglie miserabili, che giacciono nella miseria perchè hanno avuto la cattiva idea di concedere le loro terre in enfiteusi?

Sono coloro che hanno abbandonato la terra, che non hanno voluto rinvestire i loro risparmi nella terra, che non hanno avuto fiducia nella

terra; sono i disertori della bonifica della terra! E le famiglie che hanno con contratti regolari, liberamente discussi e stipulati, contrattato per ottenere a miglioriora terre incolte, terre sodive; e che hanno profuso su queste aride terre non soltanto i loro sudati risparmi, ma anche il lavoro proprio, il lavoro dei loro cari; queste famiglie oggi, per il collega Garofalo e per gli altri onorevoli colleghi proponenti, sarebbero gli sfruttatori del momento, mentre gli altri sarebbero i miserabili che il Senato deve prendere in benevola considerazione.

Io credo che il Capo del Governo, che segue con tanta assidua cura le sorti dell'agricoltura italiana, non vorrà prestarsi a consacrare in legge questo danno che sarebbe inferto proprio in un momento così triste per le avversità stagionali agricole alle regioni che ho indicato. Io voterò a favore della presa in considerazione della proposta, con la sicura speranza però che, come nella passata legislatura, così in questa, essa rimanga una semplice proposta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Capo del Governo se si oppone alla presa in considerazione della proposta di legge del senatore Amero d'Aste e di altri.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Io non voglio dir nulla contro la presa in considerazione, ma dichiaro che, per ragioni di principio, sono nettamente contrario alla proposta di legge. (*Vivi e generali applausi*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Amero d'Aste e di altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(La presa in considerazione della proposta non è approvata).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati nella tornata di ieri per alzata e seduta. Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli senatori Vanzo e Simonetta a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VANZO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'art. 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'art. 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica ».

SIMONETTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3161, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di restauro dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Vanzo e Simonetta della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati » (N. 7-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati ».

Domando al Governo se accetta che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Accetto.

PRESIDENTE. La discussione di questo disegno di legge si svolgerà sul testo emendato dall'Ufficio centrale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1

Per provvedere alla spesa necessaria alla istituzione ed al funzionamento degli Uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati, a norma del Regio decreto 29 marzo 1928, è costituito un apposito fondo dell'ammontare massimo di lire venti milioni.

a) la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, di cui al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per i cinque decimi dell'annuo fabbisogno, fino ad un massimo di lire dieci milioni;

b) il « Fondo speciale delle corporazioni » di cui all'art. 26 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per un decimo, fino al massimo di lire un milione;

c) per la metà della residua somma occorrente, le Confederazioni nazionali dei sindacati fascisti, dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei bancari, della gente del mare e dell'aria;

d) e, per l'altra metà, la Confederazione generale fascista dell'industria italiana, la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, la Confederazione nazionale fascista dei commercianti, la Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e navigazione interna, la Confederazione generale bancaria fascista, secondo il riparto che sarà determinato dalla Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto, tenuto conto delle attività economiche e delle categorie di prestatori di opera, per le quali gli uffici sono istituiti.

Art. 2.

Per l'Amministrazione del fondo, di cui all'art. 1 del presente decreto, è istituita,

presso il Ministero delle corporazioni e sotto la Presidenza del ministro o del sottosegretario di Stato, una Commissione composta:

1° del direttore generale dei servizi amministrativi delle corporazioni;

2° di un direttore capo divisione della stessa Direzione generale;

3° di un funzionario rappresentante il Ministero dell'economia nazionale;

4° di un funzionario rappresentante il Ministero delle finanze;

5° di un rappresentante della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

La Commissione delibera a maggioranza.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo A del Ministero delle corporazioni, di grado non inferiore all'8°.

Alle riunioni della Commissione indette per gli scopi indicati al n. 1. e al n. 2 dell'articolo seguente interviene, con voto consultivo, un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni cui interessi l'istituzione o il funzionamento dell'Ufficio di collocamento o il riparto della spesa.

Art. 3.

Alla Commissione, di cui all'articolo precedente, spetta:

1° determinare la spesa occorrente per la istituzione ed il funzionamento di ciascun ufficio di collocamento, in base alle proposte del Ministero delle corporazioni;

2° ripartire l'ammontare della spesa stessa fra gli Enti indicati nell'art. 1, nella proporzione dal medesimo stabilita;

3° provvedere per la riscossione delle singole quote di contributo e per il deposito di esse in conto corrente presso la Banca d'Italia;

4° disporre l'accreditamento delle somme assegnate agli uffici in appositi conti correnti, da aprirsi presso le succursali competenti della Banca d'Italia, in favore delle Commissioni amministrative degli uffici di collocamento nazionali e interprovinciali, e in favore delle Sezioni lavoro e previdenza sociale dei Consigli provinciali dell'economia per gli uffici di collocamento provinciali;

5° compilare, in base ai bilanci consuntivi dei singoli uffici, comunicati dal Ministero delle

corporazioni, il rendiconto generale della spesa sostenuta durante l'anno finanziario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla Commissione è comunicata al Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Oltre i rappresentanti dei Ministeri indicati al n. 4 dell'art. 11 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fa parte del Comitato speciale per la disoccupazione un funzionario del Ministero delle corporazioni, in rappresentanza del Ministero stesso.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale » (N. 57).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche » (N. 15-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche ».

Invito l'onorevole Capo del Governo, ministro dei lavori pubblici, a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Libertini di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

LIBERTINI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 15-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Possono essere concesse in esecuzione a provincie, comuni, consorzi e privati opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

Il pagamento dei contributi dello Stato, degli Enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qua-

lunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle concessioni a Consorzi ed altri Enti pubblici, che contribuiscano nella spesa delle opere concesse, può essere stabilito, per speciali esigenze accertate, che il pagamento dei contributi, compreso quello dello Stato, sia commisurato alla spesa effettiva incontrata per i lavori, aumentata da una percentuale fissa per spese di amministrazione.

In tali casi può disporsi che rappresentanti dei Ministeri interessati, nel numero, coi poteri e nei modi da determinarsi per regolamento, intervengano nell'amministrazione dell'ente cui sono concesse le opere.

Tutti i lavori devono essere contabilizzati e collaudati in base alle norme delle opere statali.

(Approvato).

Art. 3.

Le norme dei precedenti articoli 1 e 2 sono applicabili a tutte le opere che si eseguono a spese o col sussidio dello Stato.

Rimangono invariate le altre disposizioni di legge vigenti per la concessione delle varie categorie di opere.

Nulla è innovato per quanto riguarda le ferrovie, le tramvie e gli altri servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata.

(Approvato).

Art. 4.

Per tutte le opere da eseguirsi per conto dello Stato è vietato di fare contratti e concessioni a privati per persone od enti da nominarsi

o per società da costituirsi, ed è soltanto consentito di ammettere all'istruttoria le domande che vengono presentate con riserva di costituire un consorzio od una società civile o commerciale prima della stipulazione del contratto o della emissione del decreto di concessione. (Approvato).

Art. 5.

Le concessioni sono accordate udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Resta salva la competenza assegnata ai consessi consultivi degli uffici decentrati dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici. (Approvato).

Art. 6.

È abrogato il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1657.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci;

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3° del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 » (N. 39).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex-austriaci. — Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'art. 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 ».

Discussioni, f. 84

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge:

a) il Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci;

b) il Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi di cui all'art. 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale » (N. 80).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della capitale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche » (N. 82).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

L'azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad assumere impegni sulla assegnazione straordinaria di cui al R. decreto 28 maggio 1925, n. 897, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, anche per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato » (N. 70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato

di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 » (N. 127).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Libertini di dar lettura del disegno di legge.

LIBERTINI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 127).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CHIMIENTI, relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI, relatore. Secondo la buona consuetudine parlamentare, non essendovi oratori iscritti sul bilancio, il relatore non ha nulla da aggiungere a quanto ha già esposto.

Poichè ho la parola, credo di interpretare il sentimento della Commissione di finanze e del Senato, mandando un saluto affettuoso ed un plauso all'on. Bottai che, fedele collaboratore del suo e del nostro Capo, ha illustrato ancora una volta nell'Assemblea ginevrina dell'Ufficio internazionale del lavoro gli scopi a cui mira.

le direttive che segue ed i mezzi di cui si serve la politica italiana del Governo fascista per la completa realizzazione del grande edificio dell'ordinamento corporativo dello Stato italiano. Alle diffidenze, ostinate perchè interessate e preconcepite, l'on. Bottai ha opposto fatti

accertati e risultati già acquisiti. (*Approva-*
zioni).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Procederemo ora alla discussione dei capitoli, che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|---|--|-------------|
| 1 | Stipendi e supplementi di servizio attivo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse) | 1,200,000 » |
| 2 | Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, assunto a contratto, a' termini del Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838; assegni di disponibilità e retribuzione al personale medesimo proveniente dalla posizione di disponibilità, ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 25 giugno 1924, n. 1460, e contributi a carico dell'Amministrazione per l'assicurazione prescritta dall'articolo 18 del citato Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838. | 40,000 » |
| 3 | Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti | 80,000 » |
| 4 | Manutenzione dei locali ad uso del Ministero — Miglioramento e sistemazione dei medesimi. | 40,000 » |

Debito vitalizio.

| | | |
|---|--|--------------------|
| 5 | Pensioni ordinarie al personale di ruolo (Spesa fissa) | <i>per memoria</i> |
| 6 | Indennità per una sola volta in luogo di pensione (Spesa obbligatoria) | <i>per memoria</i> |

1,360,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

| | | |
|---|---|-----------|
| 7 | Indennità temporanea mensile al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale ed a quello di commutazione telefonica, assunto a contratto e proveniente dalla posizione di disponibilità (Art. 6, Regio decreto 26 giugno 1928, n. 1813) | 115,500 » |
|---|---|-----------|

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

| | |
|--|-------------|
| Spese generali | 1,360,000 » |
| Totale della categoria I della parte ordinaria . . . | 1,360,000 » |

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

| | |
|--|-------------|
| Spese generali | 115,500 |
| Totale della categoria I della parte straordinaria . . . | 115,500 » |
| Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . | 1,475,500 » |

RIASSUNTO PER CATEGORIE

| | |
|---|-------------|
| Categoria I. — Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria). | 1,475,500 » |
|---|-------------|

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1930-1931 saranno presentati, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni, i bilanci del Fondo speciale delle corporazioni ed i dati riassuntivi dei bilanci delle Confederazioni sindacali.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Alberici, Albicini, Albini, Amero d'Aste, Antona Traversi, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bazan, Bellini, Bergamasco, Bergamini, Berti, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocconi, Bombig, Bonardi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Boselli, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Carletti, Casanuova, Cassis, Catellani, Chimenti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Concini, Contarini, Conti, Cosilla, Credaro, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Bono, De Cupis, Del Bono, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito,

Di Frassineto, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fano, Fara, Ferrari, Ferri.

Gabbi, Gallina, Gasparini, Gatti Girolamo, Gatti Salvatore, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Gonzaga, Greppi, Guaccero, Gualtieri, Guidi di Volterra, Guidi.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea Pietro, Libertini, Lissia, Luciolli, Luiggi.

Malagodi, Malaspina, Mambretti, Maufredi, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Pietro, Nunziante, Nuvoloni.

Orsi Delfino, Oviglio.

Pagliano, Peano, Pericoli, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Porro, Pullè, Puricelli.

Raineri, Rajna, Renda, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Santucci, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini, Squitti, Supino.

Tassoni, Tittoni, Tomasi della Torretta, Torraca, Tosti di Valminuta.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venzi, Versari, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse (N. 62):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 158 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 449, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza (N. 95):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 158 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per la applicazione agli Ospedali di Circolo delle disposizioni di legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma (N. 58):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 158 |
| Contrari | 8 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, col quale si autorizza la esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, ed in Brindisi (N. 68):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori Votanti | 166 |
| Favorevoli | 157 |
| Contrari | 9 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito (N. 35):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 160 |
| Contrari | 6 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza (N. 41):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 160 |
| Contrari | 6 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio (N. 53):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 161 |
| Contrari | 5 |

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al Merito del lavoro (N. 46):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 160 |
| Contrari | 6 |

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 97):

| | |
|----------------------------|-----|
| Senatori votanti | 166 |
| Favorevoli | 151 |
| Contrari | 15 |

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 96):

Senatori votanti 166

Favorevoli 155

Contrari 11

(Il Senato approva).

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che provvede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati (N. 7);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale (N. 57);

Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche (N. 15);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex austriaci;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'articolo 3, comma 3° del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 (N. 39);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale (N. 80);

Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche (N. 82);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato (N. 70);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930 (N. 127);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente il compenso da corrispondere, sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari, istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 64);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213 concernente l'approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente Nazionale per forniture scolastiche, per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari, istituite con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615 (N. 65);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 621, col quale si assegna un nuovo termine per l'applicazione del decreto Reale 29 dicembre 1927, n. 2823, circa l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole elementari nel Mezzogiorno o nelle Isole (N. 88);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniometrici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili (N. 40);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati;

1° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;

2° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma;

3° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;

4° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti l'im-

munità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926 (N. 2);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto Pugliese (N. 66);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 407, recante autorizzazione al comune di Trieste a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado ed a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti (N. 116);

Modificazione alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, sulla istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada (N. 30).

La seduta è tolta (ore 17,15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.